



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2775/2019 R.G. promossa da:

F.LLI [REDACTED] E [REDACTED] E C. S.N.C. (c.f. [REDACTED]
[REDACTED] (c.f. [REDACTED] E [REDACTED] (c.f.
[REDACTED] con il patrocinio degli avv. [REDACTED] e , elettivamente
domiciliati in VIALE [REDACTED] 68 38023 CLES, presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORI

contro:

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e elettivamente domiciliato in GALL. [REDACTED] 1 TRIESTE presso lo studio
dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTO

contro:

[REDACTED] SPA (c.f. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] MILANO
presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI



ATTORI: per i motivi di cui agli atti e per quelli che dovessero emergere in corso di causa, accertata la responsabilità di [REDACTED] S.p.a. e/o di [REDACTED] S.p.a. per il ritardo nella fornitura (riallaccio) alla ricorrente della linea telefonica e adsl contrassegnata dal numero 0463 422841, condannarsi [REDACTED] S.p.a. e/o [REDACTED] S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, a pagare, in solido ovvero in base alla rispettiva responsabilità accertata, in favore della F.lli [REDACTED] e [REDACTED] e C. s.n.c.:

la somma di € 13.082,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, quale risarcimento del danno da lucro cessante;

la somma di € 1.045,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo, quale indebito pagamento per servizi non forniti di cui fatture n. 8C001130874 dd. 06.06.2018, n. 8C00081309 dd. 06.04.2018, n. 8C00084318 dd. 06.04.2018, n. 8C00256046 dd. 06.12.2018;

la somma di € 48,80, oltre alle rate che verranno pagate in corso di causa e pro futuro, quale pagamento del prezzo di *router* mai fornito né ordinato, ordinando alla convenuta, nel contempo, di cessare l'addebito delle rate e di emettere nota d'accredito della relativa fattura n. 6820181205000636 dd. 07.12.2018 dell'importo di € 292,80;

la somma di € 1.500,00, ovvero quella che risulterà in corso di causa o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, quale risarcimento del danno per le ore di lavoro trascorse dai soci dell'attrice al telefono con gli operatori telefonici;

condannarsi [REDACTED] S.p.a. e/o [REDACTED] S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in solido ovvero in base alla rispettiva responsabilità accertata, a pagare in favore di [REDACTED] e [REDACTED] la somma di € 4.360,00 ciascuno, o quella che risulterà di giustizia, quale risarcimento del danno non patrimoniale patito;

spese, compensi ed accessori di legge rifusi, condannando [REDACTED] S.p.a. in persona le legale rappresentante *pro tempore* a tenere indenni gli attori nel caso fossero condannati a rifondere le spese legali alla terza chiamata qualora risultasse ingiustamente chiamata in causa.

in via istruttoria:

si insiste per l'ammissione delle prove tutte di cui alla propria memoria ex art. 183 IV comma c.p.c. n. 2 dd. 10.02.2021.

CONVENUTA: IN VIA PRELIMINARE

- 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ai signori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]
- 2) accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità delle domande avanzate dalla F.lli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e C. S.n.c. nei confronti della [REDACTED] S.p.a. per mancato preliminare



esperimento del preventivo tentativo di conciliazione obbligatoriamente imposto ai sensi del combinato disposto degli art. 1, XI comma, della legge 31.7.1997 n. 249 e artt. 2, 3 e 7 della delibera n. 173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA

1) accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità delle domande avanzate nei confronti della [REDACTED] S.p.a. dai signori [REDACTED] per mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione obbligatoriamente imposto ai sensi del combinato disposto degli art. 1, XI comma, della legge 31.7.1997 n. 249 e artt. 2, 3 e 7 della delibera n. 173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

2) accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità delle domande avanzate dalla F.lli [REDACTED] e C. S.n.c. nei confronti della [REDACTED] S.p.a. per mancato preliminare esperimento del preventivo tentativo di conciliazione obbligatoriamente imposto ai sensi del combinato disposto degli art. 1, XI comma, della legge 31.7.1997 n. 249 e artt. 2, 3 e 7 della delibera n. 173/07/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

IN VIA PRINCIPALE

NEL MERITO

rigettare le domande tutte *ex adverso* proposte in quanto nulle, inammissibili, infondate e non provate;

IN VIA SUBORDINATA

nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata *ex adverso*, limitarne il *quantum* nell'importo risultante dall'applicazione dell'art. 26 delle Condizioni Generali di Contratto.

IN VIA ISTRUTTORIA

Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attrice per i motivi già dedotti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c..

TERZA CHIAMATA: In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente;

2. In via preliminare/pregiudiziale, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trento in favore del Tribunale di Milano ex art. 28 e 38 c.p.c., e/o in subordine in favore del Tribunale di Ivrea, ex art. 19 c.p.c.;

3. In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate.



4. Nel merito respingere le domande tutte proposte dall'attrice siccome infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
5. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta una qualche responsabilità da parte di [REDACTED] in relazione agli asseriti danni *ex avverso* lamentati, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1227 c.c. la partecipazione colposa totale, ovvero parziale, dell'attrice nella cassazione da pretesi danni dalla stessa patiti e/o evitabili usano l'ordinaria diligenza e, per l'effetto, anche per quanto detto in atti, rigettare le domande attoree.
6. In via ulteriormente subordinata nella non creduta ipotesi in cui [REDACTED] fosse, eventualmente, chiamata a corrispondere all'attrice qualsivoglia somma a titolo di risarcimento danni ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di [REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in ordine ai fatti per cui è causa, tenendo assolta/indenne [REDACTED] da qualsivoglia pronuncia pregiudizievole ovvero, a titolo di garanzia e/o manleva, tenuta [REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare e/o restituire a [REDACTED] quanto eventualmente quest'ultima fosse condannata a corrispondere all'attore ovvero, a titolo di ripetizione e/o rivalsa e/o regresso, tenuta [REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare e/o restituire a [REDACTED] quanto eventualmente quest'ultima fosse condannata a corrispondere all'attrice, il tutto oltre interessi;
7. Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi all'Avv. [REDACTED] che si dichiara antistatario.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione d.d. 12.07.2019 la società F.lli [REDACTED] e [REDACTED] e C. s.n.c. e i soci [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] hanno convenuto in giudizio la società [REDACTED] s.p.a. lamentando disservizi sulla propria utenza protrattisi a intermittenza dal 15.03.2018, data del contratto di linea telefonica stipulato con [REDACTED] S.p.a., e culminati nella definitiva interruzione della linea telefonica e adsl in data 14.08.2018, con ripristino in data 05.12.2018 solo in seguito alla proposizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Trento.

La lunga vicenda può essere riassunta come segue: a fine febbraio 2018 l'attrice, già cliente [REDACTED] ha contattato [REDACTED] per un preventivo, salvo scoprire, in seguito, di aver stipulato un contratto di telefonia con la stessa. Nonostante l'invio di recesso a [REDACTED] e la sollecitazione a [REDACTED] di non accettare alcuna richiesta di migrazione del numero ad altri operatori, il trasferimento del numero si è perfezionato e l'attrice ha stipulato in data 15.03.2018 un contratto di rientro in [REDACTED]

Da questo momento, secondo la ricostruzione attorea, sarebbero iniziate prima le problematiche alla linea telefonica ("Un responsabile [REDACTED] riferiva che era stato riscontrato un problema che non riusciva



a risolvere perché la linea risultava sia di [REDACTED] che di [REDACTED] che nessuna delle sue società sarebbe riuscita a risolvere, nonostante i numerosi solleciti, e, poi, alla linea adsl, interrotta in ragione del mancato pagamento di una fattura [REDACTED] di € 385,37.

L'attrice, pur facendo presente che l'insolvenza era stata determinata dall'invio della fattura ad un indirizzo errato, ha provveduto al pagamento ma, ciononostante, dal 14.08.2018 e sino al 05.12.2018 la linea non è stata attiva, con ripercussioni economiche sull'attività di piccola pasticceria da essa esercitata.

In data 13.01.2020 l'attrice ha chiamato in causa anche [REDACTED] s.p.a., chiedendo la condanna di [REDACTED] s.p.a. e/o [REDACTED] s.p.a. a pagare – in solido o in base al riparto di responsabilità accertato – la somma di € 13.082,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre al riconoscimento di un danno non patrimoniale ai soci (qualificato come danno esistenziale e danno per la perdita di tempo) e alla ripetizione degli indebiti pagamenti effettuati a saldo di fatture [REDACTED]

Con atto d.d. 28.11.2019 si è costituita [REDACTED] s.p.a. chiedendo la reiezione per infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree sulla base dell'inesistenza di un nesso di causalità tra il reddito di impresa e la funzionalità dell'utenza telefonica e sulla carenza di prove a sostegno del presunto pregiudizio subito.

Con atto d.d. 13.03.2020 si è costituita [REDACTED] s.p.a. eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto, la mancata prova delle allegazioni attoree e, in ogni caso, ritenendo sussistente la partecipazione colposa dell'attrice nella causazione degli eventuali danni.

In via ulteriormente subordinata, ha poi chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità di [REDACTED] s.p.a. e di essere da questa manlevata da ogni pagamento dovuto all'attrice a titolo di risarcimento.

In via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni, sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata, di improcedibilità della domanda per omesso tentativo di conciliazione e per la carenza di legittimazione ad agire dei signori [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED]

Sul primo punto si precisa che, con ordinanza dd. 27.7.2020, il Giudice istruttore ha assegnato un termine per l'esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 1, comma 11 della L. n.249/1997 e che tale tentativo è stato correttamente esperito, per quanto infruttuosamente. Si evidenzia, inoltre, (sentenza n. 24711 del 04/12/2015) che *“in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 e dal regolamento di procedura allegato alla Delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (applicabile "ratione temporis") deve intendersi prescritto per la procedibilità - e non per la proponibilità, ammissibilità o ricevibilità - dell'azione*



promossa in sede giurisdizionale, sicché, in difetto, il giudice di primo grado o di appello, dichiarata la temporanea improcedibilità dell'azione, deve sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l'esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del processo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta”.

Per quanto attiene alla seconda eccezione, va rilevato che, se è vero che il rapporto contrattuale con le convenute è nominalmente intercorso con la F.lli [REDACTED] s.n.c. (che, infatti, si è costituita in persona dei propri soci), nulla preclude ai soci di agire in proprio per chiedere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in via diretta. Non si tratta, quindi, di un problema di legittimazione, ma di valutazione di fondatezza o meno della domanda proposta.

Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla terza chiamata, la quale richiama la clausola 11.2 delle condizioni generali di contratto (doc.4), si rileva che tale clausola vessatoria non risulta essere stata oggetto di specifica e separata sottoscrizione (ai sensi dell'art. 1341 c.c.); con la conseguenza che si tratta di una clausola inefficace e che non deve trovare applicazione.

Tanto premesso, le domande attoree vanno parzialmente accolte.

La F.lli [REDACTED] ha dedotto come a partire dal 15.03.2018, data della stipulazione del contratto di rientro in [REDACTED] la sua utenza telefonica e linea adsl avrebbero subito continui malfunzionamenti culminati nella completa interruzione dei servizi dal 14.08.2018 al 05.12.2018.

Questa situazione avrebbe causato gravi pregiudizi all'attività di pasticceria gestita dall'attrice: in mancanza di un negozio fisico la pasticceria prende, infatti, gli ordini per sola via telefonica.

Pertanto, l'impossibilità di essere raggiunti telefonicamente dai propri clienti avrebbe prodotto, visti anche i tempi prolungati del disservizio, una contrazione del fatturato particolarmente sensibile nelle vendite al dettaglio, con conseguente danno alla reputazione e all'immagine della società.

Le ricostruzioni prospettate dalle convenute non smentiscono i disservizi lamentati dall'attrice: [REDACTED] riconosce che la migrazione dell'utenza da [REDACTED] a [REDACTED] avviata a seguito del contratto di rientro d.d. 15.03.2018 non si è perfezionata che dopo mesi, *“rimanendo la linea telefonica collegata ai due operatori; al fine di riallineare il sistema la linea è stata cessata nei sistemi [REDACTED] in quanto ancora nella gestione di [REDACTED]*

Dal proprio canto, anche [REDACTED] ha confermato la presenza di malfunzionamenti nelle more della procedura di rientro, imputate *“da un lato ad errate configurazioni da parte dell'operatore [REDACTED] proprietario dell'infrastruttura e, dall'altro ad un disservizio sulla tratta, sempre di responsabilità di [REDACTED] e accertate a seguito dell'apertura di due ticket trouble (d.d. 30.04.18 e 02.05.18).*

Le due convenute si addebitano reciprocamente i malfunzionamenti: secondo [REDACTED] [REDACTED] non avrebbe liberato integralmente la linea dai propri vincoli gestionali, impedendo, così, la migrazione del



numero; secondo [REDACTED] avrebbe ritardato l'attivazione della procedura di migrazione e non avrebbe correttamente configurato il numero sui propri dispositivi, protraendo per inerzia e negligenza la procedura di trasferimento.

Dagli atti di causa emerge che entrambi i gestori hanno tenuto delle condotte concorrenti nella produzione dei danni patiti dall'attrice, a partire dalla esecuzione, da parte di [REDACTED] del contratto stipulato a fine febbraio dalla F.lli [REDACTED] nonostante la tempestiva comunicazione telefonica e a mezzo pec con cui questa notificava la propria volontà di recedere e dal contratto [REDACTED] non ha smentito di aver confermato telefonicamente l'annullamento/recesso dal contratto come richiesto dall'attrice).

La procedura di rientro in [REDACTED] avviata in data 15.03.18, è stata poi caratterizzata da una evidente mancata collaborazione tra i due gestori (dimostrata dal fatto che la linea, per ammissione di entrambi, è stata collegata ad ambo gli operatori e soggetta ai loro – incompatibili – vincoli gestionali) e da un continuo rimpallo di responsabilità che ha provocato uno stallo nella procedura di migrazione e il protrarsi della stessa ben oltre quanto sarebbe ragionevole attendersi.

In tale condotta non può non ravvisarsi, da parte di entrambe le convenute, unici soggetti abilitati a gestire la procedura, inadempimento contrattuale e violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede, concretantisi in una gestione negligente e opaca della pratica (si vedano i rinvii di responsabilità, le continue rassicurazioni di interventi risolutivi, i ritardi e il funzionamento a singhiozzo dei servizi).

Non è condivisibile l'assunto di [REDACTED] per cui tale fattispecie integrerebbe un caso di forza maggiore tale da escludere la responsabilità dell'operatore, in quanto tale procedura di trasferimento non si poneva affatto al di fuori del ragionevole controllo di [REDACTED] ma, al contrario, prevedeva l'intervento sinergico di entrambi i gestori.

Del pari, non è applicabile la clausola di limitazione della responsabilità contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto richiamate dalla [REDACTED] la quale sostiene che essa fosse pattiziamente convenuta e quindi conosciuta dall'attrice.

Anche tale clausola, invero, rientra nel novero delle clausole vessatorie elencate al comma 2 dell'art. 1341 c.c. per la cui validità è richiesta la specifica approvazione per iscritto che, nel caso di specie, non risulta essere stata prestata: in mancanza di specifica sottoscrizione, pertanto, le condizioni imposte unilateralmente non si considerano condivise e accettate dall'attrice.

Inoltre, in questa situazione non si ravvisa, come vorrebbe [REDACTED] alcun fatto colposo ex art. 1227 c.c. da parte dell'attrice che, anzi, ha posto in essere tutte le condotte in suo potere per limitare il danno: ad esempio, la società ha continuato a sollecitare l'intervento dei tecnici di entrambi gli



operatori; ha comunicato ai propri clienti all'ingrosso il numero di cellulare dei soci, così da essere comunque raggiungibile per gli ordini; sono state acquistate chiavette per sopperire alla mancanza di linea adsl e navigare via internet.

È indubbio che il fatto di non poter essere contattata in modo regolare dai propri fornitori e, soprattutto, dai propri clienti, comporta sicuramente – per un soggetto che svolge l'attività imprenditoriale dell'attrice – un danno del tutto prevedibile e che deve essere risarcito.

Per quanto riguarda la prova del danno patito dall'attrice in conseguenza dei malfunzionamenti della linea, l'applicazione della clausola penale prevista nell'art. 26 delle Condizioni Generali di Contratto, intercorso con la [REDACTED] (rubricata "Ritardi nell'adempimento degli obblighi assunti da [REDACTED] nella fornitura del Servizio") esonera la F.lli [REDACTED] da tale onere probatorio e limita la risarcibilità del danno in caso di ritardo nell'attivazione del servizio al 50% del canone mensile corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo, con espressa esclusione del maggior danno.

Trattandosi di una clausola penale, con le quali le parti hanno determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto in caso di inadempimento, ne consegue che deve ritenersi che tale clausola non abbia natura vessatoria e non necessita, pertanto, di specifica approvazione (sentenza n. 18550 del 30/06/2021).

Nella fattispecie il canone pagato dall'attrice era pari ad € 73,20 mensili (doc. 25). Moltiplicando l'importo del 50% del canone (€ 36,60) per i giorni di disservizio (235) la somma dovuta a titolo di penale è pari ad € 8.601,00.

Considerato che, per le ragioni sopra esposte, sussiste un concorso della [REDACTED] nella produzione del danno, ne consegue che pare congruo determinarlo, in via equitativa, nella medesima misura (atteso che tale importo, attraverso la clausola penale, è stato predeterminato, e conseguentemente, in tal modo ritenuto equo dalle altre parti).

Per quanto riguarda la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta, l'attrice ha contestato a [REDACTED] S.p.a le seguenti fatture:

n. 8C001130874 dd. 06.06.2018 (doc. 24) relativa al periodo aprile-maggio 2018 di € 483,10 per contributi e abbonamenti e prodotti in vendita; n. 8C00081309 dd. 06.04.2018 (doc. 25) relativa al periodo febbraio-marzo 2018 di € 385,37 per contributi e abbonamenti e prodotti in vendita; n. 8C00084318 dd. 06.04.2018 (doc. 26) relativa nuovamente al periodo febbraio-marzo 2018 di € 152,07 per contributi e abbonamenti; n. 8C00256046 dd. 06.12.2018 (doc. 27) relativa al periodo ottobre-novembre 2018 di € 25,03 per non specificato ritardato pagamento; n. 6820181205000636 dd. 07.12.2018 (doc. 28 e 29) di € 292,80 quale corrispettivo per un Router, in realtà mai consegnato.



Considerato che tali pagamenti hanno riguardato servizi e prodotti che, in realtà, non sono stati forniti ed erogati (in modo corretto) dalla convenuta, ne consegue che quest'ultima non aveva diritto a richiederne il pagamento; pertanto, l'attrice ha diritto alla restituzione dell'importo di € 1.045,57, oltre ad interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento al saldo.

Per contro, non è riconoscibile alcun danno di natura non patrimoniale in capo ai soci della F.lli [REDACTED] s.n.c.: per quanto l'interruzione e il malfunzionamento del servizio telefonico abbiano di certo provocato stress e frustrazione, ciò non integra alcuna grave lesione di diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti della persona, secondo quanto previsto dai noti principi stabiliti da Cassazione n. 26972/2008.

Infine, non si ritiene risarcibile il danno patrimoniale consistente nella perdita di tempo lavorativo per le numerose chiamate ai centralini delle due compagnie telefoniche: per quanto possa essere dispendiosa in termini di tempo, tale attività rientra tra quelle che ci si attende vengano poste in essere secondo l'ordinaria diligenza da chi patisce disservizi sulla linea telefonica, e ciò soprattutto in assenza di prova di una sensibile sproporzione tra il tempo normalmente richiesto per la gestione di tali incombenze e quello speso dall'attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] S.p.a. e vengono così determinate (tenendo conto della somma liquidata):

fase studio: € 919,00,

fase introduttiva: € 777,00;

fase istruttoria: € 1.680,00;

fase decisionale: € 1.701,00;

totale compensi € 5.077,00 per compensi, oltre ad € 400,00 per le spese della conciliazione ed € 553,95 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.

[La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la dott.ssa Alexia Bassino, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 convertito nella legge 98/13]

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Condanna [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] S.p.a. a corrispondere in solido alla F.lli [REDACTED] e [REDACTED] e C. S.n.c. a titolo di danno patrimoniale la somma di € 8.601,00 oltre agli interessi legali dal 12.7.2019 al saldo;
2. Condanna [REDACTED] S.p.a. a corrispondere alla F.lli [REDACTED] quale restituzione delle somme corrisposte per servizi e forniture non erogate, l'importo di € 1.045,57, oltre ad interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento al saldo;



3. Condanna [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. a rimborsare in solido alla F.lli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e C. S.n.c. le spese di lite che liquida in € 5.477,00 per compensi, oltre ad € 553,95 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.

Così deciso in data 02/11/2022 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.

Il Giudice

Dott.ssa Giuliana Segna

